

Appendice 8

Convenzione collettiva di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione del 1° gennaio 2026

Accordo valido dal 1° gennaio 2026

Berna, Olten, Zurigo, 01.01.2026

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

Il presidente	Il direttore
---------------	--------------

Daniel Huser	Christoph Schaer
--------------	------------------

Sindacato Unia

La presidente	membro del CD
---------------	---------------

Vania Alleva	Bruna Campanello
--------------	------------------

Sindacato SYNA

Politico sindacale,
Diritto e politica,
membro del CD

La responsabile del ramo

Nora Picchi

Susanna Sabbadini

Le parti contraenti, conformemente alle disposizioni della CCL, stabiliscono quanto segue:

1. Art. 25 Durata del lavoro

In virtù dell'art. 25.2 CCL, le parti contraenti fissano la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) a 2088 ore.

2. Aumento salariale

giusta l'art. 41.1 del Contratto collettivo di lavoro (CCL) del ramo svizzero della tecnica della costruzione, le parti contraenti concordano nel mese di settembre di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) del mese di agosto, gli adeguamenti salariali per l'anno successivo. La tabella dell'adeguamento automatico ivi definita prevede che in caso di rincaro compreso tra lo 0,0% e lo 0,499% non ci sarà nessun adeguamento salariale.

Poiché alla fine del mese di agosto 2025 il rincaro era solo dello 0,2%, per l'anno 2026 non verranno

Questo non si applica alle società di pianificazione in tutta la Svizzera e a tutte le società nei cantoni di GE, VD e VS.

3. Art. 39 Salari minimi

Il salario minimo resterà invariato nel 2026.

Il calcolo del salario a ore avviene sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile

Installatore AFC

Dipendenti in possesso di un attestato di capacità svizzero (AFC) o di un attestato estero equivalente.

Categoria	2025	2026	2027	2028
Dalla fine dell'apprendistato	4'600.00	4'600.00	4'700.00	4'700.00
il 3° anno dopo l'apprendistato	5'100.00	5'100.00	5'200.00	5'200.00
il 5° anno dopo l'apprendistato	5'300.00	5'300.00	5'400.00	5'400.00

L'anno inizia sempre il 1° gennaio. Il periodo che va dalla fine dell'apprendistato alla fine dell'anno conta ancora come primo anno (1° anno = generalmente 17 mesi).

Installatore CFP

Dipendenti con attestato federale di capacità per un'attività artigianale in un ramo della lavorazione del metallo o dipendenti con certificato federale di formazione pratica (CFP) nel ramo della tecnica della costruzione.

Categoria	2025	2026	2027	2028
Dalla fine dell'apprendistato	4'100.00	4'100.00	4'200.00	4'200.00
il 3° anno dopo l'apprendistato	4'300.00	4'300.00	4'400.00	4'400.00
il 5° anno dopo l'apprendistato	4'500.00	4'500.00	4'600.00	4'600.00

L'anno inizia sempre il 1° gennaio. Il periodo che va dalla fine dell'apprendistato alla fine dell'anno conta ancora come primo anno (1° anno = generalmente 17 mesi).

Installatore senza certificato

Dipendenti senza attestato di capacità che hanno compiuto i 20 anni di età.

Categoria	2025	2026	2027	2028
1° anno di lavoro	4'000.00	4'000.00	4'100.00	4'100.00
Dal 3° anno di lavoro	4'100.00	4'100.00	4'200.00	4'200.00
Dal 5° anno di lavoro	4'300.00	4'300.00	4'400.00	4'400.00

Se i salari minimi sopra indicati non possono essere pagati poiché sussiste una situazione particolare e per motivi legati alla persona del lavoratore, bisogna sottoporre alla CPN, una richiesta motivata per il pagamento di un salario inferiore al salario minimo, ai sensi dell'art. 11.4 lett. h) CCL. La CPN deciderà in merito tenendo conto degli aspetti della promozione dell'integrazione e della tolleranza sociale. Il formulario per la domanda può essere richiesto alla segreteria della CPN oppure scaricato dal sito della CPN.

4. Art. 44 Rimborso spese per lavoro fuori sede

Ai sensi dell'art 44.1 e 2 CCL sussiste un diritto ad un'indennità per le spese derivanti dal lavoro fuori sede di CHF 17.00 al giorno. Questo importo è dovuto se il datore di lavoro non richiede espressamente al dipendente di tornare in azienda (sede di lavoro contrattuale) durante l'orario di lavoro.

5. Art. 45 Rimborso spese per l'uso di un veicolo privato

In base all'art. 45.2 CCL, l'indennità per l'uso dell'auto privata ammonta a CHF 0.70/km.

6. Art. 20.3 Contributo alle spese di applicazione, contributo per il perfezionamento professionale

I contributi e le prestazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori non organizzati devono essere trattati allo stesso modo di quelli dei datori di lavoro e dei lavoratori organizzati.

a) Contributi dei dipendenti

Tutti i dipendenti sottoposti al CCL versano un contributo alle spese di applicazione di CHF 20.00 e un contributo per il perfezionamento professionale di CHF 5.00, per un totale di CHF 25.00 al mese. La deduzione viene fatta mensilmente, direttamente dal salario del dipendente e deve figurare chiaramente sul conteggio del salario.

b) Contributi dei datori di lavoro

Tutti i datori di lavoro sottoposti al CCL versano a loro volta, per ogni dipendente assoggettato, un contributo alle spese d'applicazione di CHF 20.00 e un contributo per il perfezionamento professionale di CHF 5.00, per un totale di CHF 25.00 al mese. Oltre al contributo alle spese d'applicazione, i datori di lavoro versano un contributo base forfetario di CHF 240.00 l'anno o CHF 20.00 al mese. La frazione di un mese viene calcolata come un mese intero. Questi contributi, così come quelli pagati dai dipendenti, vanno versati periodicamente secondo il conteggio dell'ufficio della CPN.